NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

# Art. 25

## Mancanza dell'autorizzazione

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

Versione in vigore dal 29 luglio 1990, non più in vigore dal 31 marzo 1992 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento |
| Estremi | Legge 9 luglio 1990, n. 185 |
| Capo | VI — Sanzioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-25-mancanza-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it